

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
XVII (ex IX) SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Paola Ragozzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014

MUTUATARIA **TRA** *PARTE ATTRICE*
BANCA **CONTRO** *PARTE CONVENUTA*

Oggetto: Mutuo.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Richiamati quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti ed i verbali di causa, nonché le note depositate dalle parti, all'esito della discussione orale *ex art. 281 sexies c.p.c.*, si osserva quanto segue.

Con atto di citazione, ritualmente notificato omissis conveniva in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, BANCA, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *1- Accertare e dichiarare che il mutuo de qua sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che sommato al valore del tasso corrispettivo e comunque rientrante nel seno del piano di ammortamento si è determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento (4,85% + 6,85% > 8,09%). 2- Accertare anche alla luce delle condizioni di cui al capitolato allegato al mutuo che la Banca abbia pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese; 3- E, per l'effetto, accertare e dichiarare che ai sensi del primo comma dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c. c. secondo comma, non sono dovuti interessi; 4- Accertare e dichiarare che parte attrice non è debitrice della somma prevista quale tasso di interesse, vale a dire della somma di euro 134.868,87, bensì unicamente della somma imputabile alla quota capitale residua pari all'importo di euro 89.783,31 secondo le determinazioni dell'allegata perizia, ovvero della minore o maggiore somma risultante a seguito di espletanda c.t.u.,. 5- dichiarare indebitamente corrisposta e pertanto non dovuta, ai sensi della disposizione normativa di cui all'art. 1815 c. c., la somma di Euro 45.067,93 nonché gli eventuali ulteriori interessi corrisposti successivamente alla data dell'allegata perizia così come determinati da espletanda c. t. u. e per l'effetto condannare parte convenuta alla restituzione a favore dell'odierna attrice della suddetta somma; 6- con condanna di spese e onorari di causa"*

A sostegno della domanda, la parte attrice narrava che in data 13/02/2009, aveva stipulato con l'allora Banca, un contratto di mutuo ipotecario (rep. n. *omissis* racc. n. *omissis* a rogito notaio *omissis* di *omissis*) per l'importo di Euro 200.000,00 con previsione di piano di ammortamento in trenta anni, al tasso di interesse annuo del 4,85%, da restituire in rate mensili posticipate a partire dal 31/03/2009; che all'art. 5 del predetto contratto veniva stabilito in relazione al tassodi mora: "*In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo — anche in caso di decadenza del beneficio del termine e di risoluzione del contratto — decorreranno di pieno diritto, a partire dal giorno di scadenza, interessi dimora a favore della Banca nella misura del Tasso contrattuale vigente, maggiorato di 2,00 (due virgola zero zero) punti in ragione di anno. Su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica.*"; che dalla perizia econometrica di parte, fondata sulla sommatoria del tasso corrispettivo (4,85%) e interesse si mora calcolato (6,85%) emergeva un tasso convenuto globale superiore al Tasso soglia del periodo di riferimento dell'8,09%; che in ragione di quanto rilevato il mutuo doveva considerarsi a titolo gratuito, per cui il mutuatario era tenuto a restituire solo il capitale, con diritto alla restituzione degli interessi corrisposti. Si costituiva in giudizio la Unicredit S.p.A. chiedendo: "*rigettare tutte le domande di parte attrice, siccome inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con vittoria delle spese di lite.*"

La causa veniva trattata con assegnazione dei termini per le memorie 183, comma 6 c.p.c., richieste dalle parti.

Rilevata non ammissibile la richiesta istruttoria di CTU di parte attrice, in quanto ritenuta esplorativa, in assenza di elementi di prova tali da ritenere necessaria espletare consulenza tecnica, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e successivamente veniva fissata udienza ex art. 281 *sexies* c.p.c. alla data odierna, con assegnazione termini alle parti per note conclusive.

La domanda attrice è totalmente infondata per quanto in appresso.

Quanto dedotto da parte attrice in punto di usura originaria in relazione al rapporto di mutuo del 13/02/2009 stipulato con l'allora BANCA con conseguente necessità di convertire il mutuo da oneroso a gratuito e con obbligo della banca di restituire gli interessi percepiti, non ha trovato riscontro probatorio e, dunque parte attrice non ha assolto all'onere della prova posto a suo carico ex art. 2697 c.c., secondo cui: "*chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento*".

Emerge dagli atti ed è rimasta circostanza incontestata la non usurarietà del tasso corrispettivo pattuito *ab initio* (pari al 4,85%).

Non può ritenersi fondato il rilievo e gli effetti che ne fa derivare parte attrice dallusura individuata nel tasso di mora pattuito nella misura del 6,85%, calcolato dalla parte anch'esso al disotto del Tasso soglia di riferimento, dalla stessa parte attrice indicato nell'8,09%.

Non si evidenziano elementi in atti di applicazione effettiva del Tasso di mora al mutuo di che trattasi, e pertanto non è possibile verificare in concreto la censura di parte attrice con riferimento alla pattuizione del tasso di mora non sostitutivo, ma sommato a quello corrispettivo; mentre dal dato letterale dell'art. 5 del contratto di mutuo de quo che regola gli interessi, si legge: "*In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo decorreranno di pieno diritto, a partire dal giorno di scadenza, interessi di mora a favore della Banca ...*", emerge che la clausola relativa agli interessi di mora in favore della Banca nella misura ivi indicata trova applicazione per le somme scadute e non pagate, e non già per quelle in scadenza.

Posto che non è corretto parlare di sommatoria dei tassi, ma piuttosto di produzione di interessi (moratori) su interessi (corrispettivi) scaduti, la produzione di interessi su interessi scaduti, ossia maturati ed esigibili, che si verifica riguardo agli interessi moratori maturati sulla quota degli interessi corrispettivi compresi nella rata scaduta, qualora resti insoluta, è un'ipotesi di capitalizzazione consentita dall'art. 3 della delibera CICR 9/2/2000 in deroga all'art. 1283 c.c.

E dunque il rilievo di parte attrice riguardo alla pattuizione dell'interesse di mora è infondato.

La perizia di parte, in disparte, la elaborazione che ha ad oggetto censure riguardo al contratto di mutuo non specificatamente contestate dalla parte (ammortamento alla francese, anatocismo), contiene affermazioni non supportate da adeguati riscontri contabili.

Nelle conclusioni il CTP evidenzia: "*emerge chiaramente che la banca ha indebitamente addebitato interessi e oneri*", e poi, "*Visto: Il tasso contrattuale del 4,85; Considerato il tasso di mora pattuito (6,85%); che alla data della convenzione il tasso soglia era dell'8,09% tratto dal TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia relativamente al trimestre di sottoscrizione del contratto. Affermo che il contratto in oggetto è da ritenersi a TITOLO GRATUITO, ex art. 1815 C. C: secondo comma e che la clausola relativa alla pattuizione degli interessi usurari è nulla*" (vedi pag. 13 perizia di parte). Sulla base di tale assunto il CTP procede a calcolare gli interessi corrisposti pari d E 45.067,93 e indica come Totale credito a favore del cliente (vedi pag. 14 perizia di parte).

La domanda dell'attrice è finalizzata al riconoscimento del diritto alla restituzione della predetta somma determinata dal CTP, corrisposta a titolo di interessi corrispettivi.

La parte attrice non ha fornito sufficienti elementi di prova per rendere necessario espletare CTU contabile, che, si ritiene, formulata a fini esplorativi e, come tale inammissibile, in quanto la CTU non è uno strumento finalizzato a sopperire all'onere probatorio posto a carico della parte che agisce in giudizio, di talché la conversione del contratto di mutuo di che trattasi da oneroso a titolo gratuito con la restituzione degli interessi corrispettivi corrisposti non trova alcuna legittima giustificazione.

La parte attrice invoca a sostegno della sua posizione il principio del cumulo dei tassi principio che sarebbe stato consolidato dalla decisione della Cassazione della Corte di Cassazione n. 350/2013n e affermato anche dalle sentenze n. 325/2013, 602/2013.

Invero la sentenza n. 350/2013, che ha dato impulso a numerosi contenziosi fondati sulla sommatoria dei tassi, ha avuto modo di precisar che, "*Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815c.c. e dell'articolo 644 c.p., si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori -, e non ha affermato il principio di cumulo*".

Occorre rilevare che la sentenza della Cassazione n. 602/2013, citata dalla parte attrice, ha ritenuto applicabile la disciplina di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, anche ai contratti antecedenti alla entrata in vigore della legge contenenti tassi usurari, ove i rapporti non siano esauriti e, in applicazione dell'art. 1 della legge n. 108 del 1996 e degli artt. 1319 e 1419, secondo comma, c.c., ha affermato la sostituzione automatica dei tassi convenzionali (ultralegali) con i tassi soglia applicabili in relazione ai diversi periodi e non già l'art. 1815, comma 2, c.c.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Paola Ragozzo, n. 17943 del 24 settembre 2018

La Corte costituzionale con la pronuncia n. 29/2002 si è limitata ad affermare che il Tasso soglia riguarda anche gli interessi moratori.

Deve ritenersi che la nota sentenza n. 350/2013 della Cassazione ha semplicemente affermato che anche la pattuizione relativa al Tasso di mora debba essere oggetto di valutazione ai fini del Tasso soglia (in tal senso la prevalente giurisprudenza di merito più recente), senza che ciò implichi affermazioni di principio circa la cumulabilità e la unitarietà dei tassi pattuiti, che incontrovertibilmente hanno funzioni distinte ed autonome: per la fase fisiologica del contratto (interessi corrispettivi) e per la fase patologica (interessi di mora). Tale convincimento è confortato dall'ulteriore acuta osservazione affermata in giurisprudenza di merito, secondo cui gli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. fanno chiaro riferimento alla prestazione di natura "corrispettiva" gravante sul mutuatario, legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale, cosicché sono escluse le prestazioni accidentali sinallagmaticamente riconducibili all'inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, finalizzata al corretto adempimento del contratto (cfr. Tribunale di Verona 28/04/2014; Tribunale di Roma, Sez. IX, ordinanza 20/04/2015; Tribunale di Roma, Sez. IV, ordinanza 27/05/2015; Tribunale di Verona, 23/04/2015; dal Tribunale di Treviso nella sentenza del 12/11/2015 n. 2476; Tribunale • di Brescia sentenza n. 1857/2017).

Da ultimo, in adesione a quanto espresso dal Tribunale di Treviso (Sez. M sentenza 2716/2018 del 29/12/2017), deve ritenersi non condivisibile la tesi del cumulo tra i tassi degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori ai fini del raffronto con il tasso soglia, sia per ragioni giuridiche, che per ragioni logico-matematiche, atteso che dal punto di vista matematico, il cumulo tra tassi di interesse un'operazione superficiale, errata ed illogica.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c. occorre aver riguardo unicamente al tasso pattuito al momento della stipula, come precisato da Cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 24675/2017, valutazione impossibile da effettuare in caso di incidenza di oneri eventuali, interessi di mora, dipendenti appunto dal verificarsi di una fase patologica del rapporto, di cui nella specie, non vi è evidenza.

La portata normativa dell'art. 1815 c.c. appare riferibile al solo tasso di interesse corrispettivo, quale elemento costitutivo necessario del contratto di "mutuo oneroso" specificatamente regolamentato e non già al tasso di mora, che ha finalità ontologica diversa, assolvendo alla funzione di predeterminazione di danno *risarcibile ex art. 1224*, ultimo comma, c.c.

La diversa natura e funzione del tasso corrispettivo e del tasso di mora non può non determinare l'autonomia delle diverse pattuizioni contrattuali dei relativi interessi, conseguentemente l'eventuale invalidità della clausola concernente il tasso di mora pattuito non investe la clausola attinente l'interesse corrispettivo.

Nel caso in esame, non è stata richiesta né si ravvisa la nullità della valida pattuizione degli interessi corrispettivi, mentre il rilievo dell'invalidità della pattuizione relativa all'interesse di mora è infondato.

Da ciò deriva che la clausola che regola gli interessi corrispettivi è valida ed efficace.

Per tutto quanto sopra evidenziato la domanda attrice è integralmente rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Paola Ragozzo, n. 17943 del 24 settembre 2018

il Giudice unico del Tribunale civile di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

À. Rigetta la domanda dell'attrice.

B. Dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in complessivi di € 3.000.00 (euro tremila/00), oltre rimborso spese, IVA e CAP come per legge.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS